COMUNE DI TUSCANIA

REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14 DEL 23.03.2015

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” del Comune di Tuscania.

ART. 2

Il Comune di Tuscania adotta l’istituto della “Cittadinanza Onoraria” che costituisce un riconoscimento onorifico nei confronti dei cittadini italiani o stranieri, non residenti a Tuscania, che si siano particolarmente distinti per il loro impegno morale, civile, culturale, sportivo e religioso e che abbiano instaurato rapporti con la città ed i suoi abitanti, dando lustro alla stessa e/o favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale.
In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso che non abbiano la propria sede a Tuscania, anche se non legati al territorio, e viene conferita ad un loro rappresentante.
La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

ART. 3

La “Cittadinanza Onoraria”, quale attestato di stima e di gratitudine da parte del Comune, nei confronti di una personalità che si sia particolarmente distinta nei diversi settori della società, viene conferita mediante adozione di deliberazione consiliare e successiva consegna di una pergamena che lega simbolicamente il designato alla Città di Tuscania, evidenziando altresì la motivazione del riconoscimento.
La deliberazione dovrà riportare, inoltre, la biografia del destinatario del provvedimento.
La “Cittadinanza Onoraria ” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del destinatario del provvedimento.

ART. 4

La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da ¼ dei consiglieri comunali o da 500 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario Comunale o da suoi delegati.
Deve essere presentata per iscritto all’Amministrazione Comunale di Tuscania, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell’Amministrazione stessa.
La Commissione Consiliare “Affari Istituzionali” è chiamata ad esprimere un parere motivato di rispondenza della proposta ai criteri fissati dal presente Regolamento, da inoltrare alla Giunta e al Consiglio Comunale.
La Giunta Comunale, valutati la relazione ed il parere della Commissione Consiliare, esprime il proprio parere in merito all’eventuale accoglimento e trasmette la documentazione al Consiglio Comunale per la deliberazione definitiva.

ART. 5

E’ istituito l’Albo dei Cittadini Onorari di Tuscania nel quale sono iscritte le personalità a cui è stata conferita la “Cittadinanza Onoraria”.
Tale albo è visibile anche sul sito internet ufficiale del Comune di Tuscania.
L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.
L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della Cittadinanza Onoraria e sarà curato dal funzionario del Servizio Affari Generali ed Istituzionali designato dal Segretario Comunale.

Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è stata concessa la “Cittadinanza Onoraria”.
La “Cittadinanza Onoraria” è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

ART. 6

Il Comune di Tuscania in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

ART.7

Incorre nella perdita dell’onorificenza l’insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di ¼ dei consiglieri comunali o di 500 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario Comunale o da suoi delegati, previa istruttoria da parte della Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”.

Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.